

## Edilizia

### Accesso agli atti e SCIA

**TAR Lombardia, sentenza del 6 marzo 2019, n. 219**

[Approfondisci...](#)

Al vaglio della sezione di Brescia (Sez. II) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia è giunta una questione relativa alla pretesa – da parte della società ricorrente, proprietaria di un edificio ove si trova un immobile adibito a bar – di visionare e acquisire la documentazione attinente alle autorizzazioni e alle licenze edilizie di altro esercizio commerciale adibito parimenti a bar, sito nel medesimo complesso immobiliare.

Dopo una prima richiesta di accesso ex art. 22 della L. 241/1990 respinta dall'amministrazione e non tempestivamente contestata in giudizio, la società ricorrente ha invocato a un anno di distanza la tutela garantita dalla nuova disciplina del c.d. "accesso civico generalizzato", introdotta con il D.lgs. n. 97 del 2016 e mirata all'ampliamento della pubblicità e della trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni. Sostanzialmente, chiunque può azionare tale tipologia di accesso, senza dover previamente dimostrare la sussistenza di un interesse concreto e attuale all'ostensione, al solo scopo di *"favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*.

Ebbene, a fondamento delle proprie richieste, la società ricorrente poneva motivazioni inerenti alla sfera personale e ad interessi individuali e relativi alla propria attività commerciale. Quindi, proprio in ragione di tale circostanza, il Tribunale ha respinto il ricorso affermando che *"non si può prescindere dal valorizzare le finalità per cui il Legislatore ha ritenuto di introdurre questa diversa forma di accesso"*, ossia quelle di consentire *"un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*, e nella fattispecie tale finalità di controllo diffuso dell'attività istituzionale dell'amministrazione *"non è rinvenibile, essendo l'istanza della ricorrente rivolta all'acquisizione di documenti specifici per assicurare la tutela dei propri interessi, così come chiaramente desumibile dalla natura degli atti richiesti e delle motivazioni già esternate in occasione della precedente istanza di accesso documentale."*